







WEBINAR – martedi 23 marzo 2021 FOCUS NOTIFICHE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA



Docente: Avv. Alessandro Scarpa









Webinar

Le notifiche delle violazioni del codice della strada

Focus









Il messo comunale nel nostro ordinamento: premessa generale

★Tipi di notifica:

la notifica giudiziaria (civile, penale, amministrativa): art. 137 CPC e ss.; artt. 148 e ss. CPP;

la notifica tributaria o fiscale (atti del contribuente): art. 60 e ss. DPR 600/1973, art. 26 DPR 602/1973;

la notifica amministrativa: solo norme generali vigenti (art. 10 L. 265/1999; art. 12 L.890/1982; art. 201 CdS; art. 15 *bi*s DPR 445/2000)









Art. 201 CdS comma 3

Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta di circolazione. Comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente.









Notifiche del Codice della strada e delle sanzioni amministrative

Le violazioni al Codice della Strada art. 201 CdS

organi notificatori

organi di polizia art. 12 CdS

messi comunali

funzionari amministrazione

modalità di notifica

"ai sensi del CPC" in realtà, per analogia

Gli illeciti amministrativi

la depenalizzazione

art. 14 L.689/1981

organi notificatori

funzionari amministrazione altri organi previsti dalle leggi vigenti

notifiche amministrative: art. 10 L.265/1999









Notifiche e raccomandate postali ex DL 18/2020

Art. 108 Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 luglio 2020, al fine di assicurare l'adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid 19 di cui alla normativa vigente in materia, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma e con successiva immissione dell'invio o del pacco nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali per garantire la continuità del servizio e la tutela della salute pubblica in occasione dello stato di emergenza.









Webinar

Le notifiche delle violazioni del codice della strada

Quesiti









SI RICHIEDONO APPROFONDIMENTI CIRCA TEMPI E MODALITÀ IN EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA: PROROGHE, SCADENZE DELLA NOTIFICA, NOTIFICHE TRAMITE PEC









RICEVO SPESSO RICHIESTE DI NOTIFICA VERBALI C.D.S. AL L. R. DI DITTE, IN VIRTÙ DEL MOTIVO CHE LE LORO PEC NON RICEVONO LE NOTIFICHE. A PARTIRE DALL'OBBLIGO DELLA PEC PER LE PERSONE GIURIDICHE SE NE PUÒ DEDURRE LA VALIDA NOTIFICA COMUNQUE PER PEC O NO









RICEVO SPESSO RICHIESTE DI NOTIFICA VERBALI C.D.S. AL L. R. DI DITTE, IN VIRTÙ DEL MOTIVO CHE LE LORO PEC NON RICEVONO LE NOTIFICHE. A PARTIRE DALL'OBBLIGO DELLA PEC PER LE PERSONE GIURIDICHE SE NE PUÒ DEDURRE LA VALIDA NOTIFICA COMUNQUE PER PEC O NO









QUANDO SI STAMPA L'ATTO, FACCIAMO ATTESTAZIONE CONFORMITÀ DELLE PAGINE STAMPATE. COME CONTARLE?









QUANDO RESTITUIAMO L'ATTO VIA PEC SI SCANSIONANO TUTTE LE PAGINE, ANCHE LA SECONDA COPIA DELL'ATTO?(ES. IN CASO DI RIFIUTO DI RICEVERE L'ATTO?









QUALCHE DELUCIDAZIONE SULLA NOTIFICA AI SENSI DELL'ART. 143 C.P.C., SOPRATTUTTO RIGUARDO ALLA PUBBLICAZIONE O MENO DELL'AVVISO DI DEPOSITO DEGLI ATTI

LA NOTIFICA AGLI IRREPERIBILI EX ART 143
CPC PREVEDE L'OBBLIGO DI AFFISSIONE
DELL'AVVISO ALL'ALBO PRETORIO DEL
COMUNE









NOTIFICA ALLE PERSONE GIURIDICHE: SE NON È INDICATO IL LEGALE RAPPRESENTANTE NEL VERBALE POSSO NOTIFICARE COMUNQUE A LUI?









NEL CASO IN CUI SI PRESENTASSE UNA NOTIFICA IN BUSTA CHIUSA PERSONALE LA COPIA CHE RIMANE ALL'ENTE VA MESSA IN BUSTA OPPURE ALLEGO LA RELATA CHE FACCIO FIRMARE ALLA RICEZIONE?









NEL CASO DI RINOTIFICA PER ESITO NEGATIVO TENTATIVO A MEZZO POSTA AI SENSI ART. 149 CPC DA QUANDO DECORRONO I TERMINI?









LA NOTIFICAZIONE TRAMITE PEC. EFFICACIA TRASMISSIONE PEC SU ATTI FISCALI E RESTITUZIONE PEC ALL' ENTE ISTANTE E CONSERVAZIONE ATTI CARTACEI









LA COMPETENZA TERRITORIALE CUI SOGGIACE IL MESSO COMUNALE ED IL MESSO NOTIFICATORE RIGUARDA ANCHE LE NOTIFICHE A MEZZO PEC









E' LECITO CONTATTARE TELEFONICAMENTE I CITTADINI PER COMUNICARE SANZIONE AMMINISTRATIVA E NOTIFICARLA NELLA SEDE DEL COMUNE, ANCHE IN CONSIDERAZIONE DELLA SITUAZIONE PANDEMICA









DA QUALE DATA DECORRONO I 10 GG DI GIACENZA QUANDO IL MESSO NOTIFICATORE APPLICA GLI ARTT. 140 E IL 143? ABBIAMO RISCONTRATO DIVERGENZE TRA I DIVERSI COMUNI







Grazie per l'attenzione

Avv. Alessandro Scarpa